

N. R.G. 79349/2014



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvia Albano
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 79349/2014 promossa da:

24/02/1990

neto in PAKISTAN
, rappresentato e difeso dall'Avv. N.
Nappi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marzano di Nola (AV),
Via ROMA n. 6;

-ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI
ROMA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 15.12.2014 il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento emesso il 25 settembre 2015 e notificato il 21 novembre 2014 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno si è costituito depositando memoria nella quale ha ribadito la correttezza dell'operato della commissione ed i motivi del rigetto dell'istanza.

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato che era originario della regione del Punjab, mussulmano sciita, che abitava con la famiglia in un villaggio di Gujranwala, che nel dicembre 2011, durante un'assemblea religiosa che si teneva davanti alla sua casa erano arrivate delle persone di Sipah-e-Sahaba che avevano sparato e gettato delle bombe uccidendo tre suoi fratelli ed un cugino; che prima di questa assemblea le stesse persone avevano minacciato il padre che stava raccogliendo come di consueto fondi per la sua organizzazione, il quale non si era lasciato intimidire; che dopo due mesi dall'attentato la famiglia si era trasferita a Sialkot e che nel dicembre del 2013 un altro gruppo della medesima organizzazione si era recato a casa del richiedente e aveva insultato e picchiato il padre e quindi l'istante aveva deciso di fuggire.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese".

Non può, essere accolta la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non risultando oggettivamente dimostrata, né risultando offerti

adeguati elementi che la avvalorino, la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra. Anzi, le stesse allegazioni del ricorrente fanno ritenere che la sua situazione non rientri tra le ipotesi sopra previste.

Le circostanze dedotte, se sembrano attenersi a vicende estranee alla previsione della Convenzione di Ginevra, possono senz'altro fondare il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente.

Nel caso, infatti, in cui non siano allegate e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...".

Come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010);

Il quadro di sicurezza complessivo del paese di origine del richiedente risulta particolarmente precario: malgrado l'evidente rafforzamento delle misure di sicurezza, resta molto elevato il rischio di attentati e di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche; a seguito del conflitto armato tutt'ora in corso in

alcune zone del Paese tra forze governative e gruppi armati, i civili subiscono gravi violazioni, compresi arresti arbitrari, torture e altri maltrattamenti, discriminazioni su base religiosa ed etnica, violenze e discriminazioni contro donne e ragazze.

“Gruppi armati sono stati implicati in violazioni dei diritti umani in tutto il paese. Il 16 dicembre, diversi uomini, che i talebani pakistani hanno affermato essere membri dell'organizzazione, hanno attaccato la scuola militare pubblica nella città nordoccidentale di Peshawar, uccidendo 149 persone, di cui 132 erano bambini, e ferendone decine con sparatorie e attacchi suicidi. I talebani pakistani hanno affermato che l'attacco era la risposta alle recenti operazioni dell'esercito pakistano nella zona del Waziristan settentrionale, nelle quali erano stati uccisi centinaia di combattenti talebani. Diverse fazioni dei talebani pakistani hanno continuato a compiere attentati, anche contro attivisti e giornalisti che promuovevano l'istruzione e altri diritti o che li avevano criticati. Ahrar ul Hind, un gruppo separatista dei talebani pakistani, ha rivendicato la responsabilità dell'attentato suicida con armi e bombe, avvenuto il 3 marzo in un tribunale di Islamabad, che ha provocato 11 morti e molti feriti. Secondo le notizie, l'attentato era una reazione alla decisione dei talebani pakistani di avviare colloqui di pace con il governo. Jamat ul Ahrar, un altro gruppo scissionista dei talebani pakistani, ha rivendicato la responsabilità per l'attacco suicida del 2 novembre, nel quale sono morte 61 persone e oltre 100 sono rimaste ferite, avvenuto dopo la quotidiana sfilata per l'abbassamento della bandiera al posto di confine di Wagah, tra Pakistan e India (nella regione del Punjab n.d.r.). Operatori sanitari impegnati in campagne di vaccinazione contro la poliomielite e altre malattie sono stati uccisi in varie parti del paese. Le uccisioni sono state particolarmente diffuse in alcune aree del nord-ovest e nella città di Karachi, zone con presenza attiva di talebani e gruppi allineati che si oppongono alle vaccinazioni. Gruppi armati di etnia beluci, che chiedevano la creazione dello stato separato del Belucistan, sono stati implicati nell'uccisione e nel rapimento di agenti delle forze di sicurezza e di altre persone, sulla base delle loro affiliazioni etniche o politiche e hanno compiuto attacchi contro le infrastrutture. Il gruppo armato anti-sciita Lashkar-e-Jhangvi ha rivendicato una serie di omicidi e altri attacchi contro la popolazione sciita musulmana, in particolare nella provincia del Belucistan e nelle città di Karachi e Lahore. Gruppi armati rivali si sono scontrati spesso, provocando decine di morti.” ... “Le prassi delle forze di sicurezza statali, comprese le azioni che rientrano nell'ambito di legislazioni come la legge per la protezione del Pakistan, hanno avuto come risultato la sparizione forzata di uomini e ragazzi in tutto il paese e in particolare nelle province di Belucistan, Sindh e Khyber Pakhtunkhwa. Diverse vittime sono poi state ritrovate morte e pare che i loro cadaveri presentassero ferite di proiettili e segni di tortura. Il governo non ha attuato gli ordini della Corte suprema di assicurare alla giustizia i membri delle forze di sicurezza responsabili di sparizioni forzate...” “In parte delle Fata del Pakistan nordoccidentale è proseguito il conflitto armato interno, con continui attacchi di talebani e altri gruppi armati, delle forze armate pakistane e degli aerei drone statunitensi, che hanno provocato la morte di centinaia di persone. A giugno, l'esercito pakistano ha lanciato una grande operazione militare nell'agenzia tribale del Waziristan settentrionale e ha effettuato sporadiche operazioni nell'agenzia tribale del Khyber e in altre parti delle Fata. Le comunità colpite hanno continuamente segnalato l'uso sproporzionato della forza e gli attacchi indiscriminati da tutte le parti in conflitto, in particolare dalle forze armate pakistane. I combattimenti hanno provocato lo sfollamento di oltre un

